

N. 00057/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2005 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 314 del 2005, proposto da:
Comune di Cascia, Comune di Norcia, Comune di Scheggino, Comune
di Sellano, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Angelo Velatta, con
domicilio eletto presso Angelo Velatta, in Perugia, via Alessi, 45;

contro

A.T.O. Umbria 3;

nei confronti di

Comune di Foligno;

per l'annullamento

previa suspensiva

- della comunicazione dell'A.T.O. Rifiuti prot. 4/05 nella parte in cui impone l'obbligo di sottoscrizione ai Comuni ricorrenti della convenzione deliberata da 17 Comuni su 23 componenti l'A.T.O. Umbria 3;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello

impugnato ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista le note depositate in giudizio, con cui i Comuni ricorrenti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con il ricorso in epigrafe i Comuni di Cascia, Norcia, Scheggino e Sellano impugnano la comunicazione dell'A.T.O. Rifiuti prot. 4/05 del 2 maggio 2005, nella parte in cui loro impone l'obbligo di sottoscrizione della convenzione deliberata da 17 Comuni su 23 componenti l'A.T.O. medesima, deducendo articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere;
- sia l'A.T.O. intimata che il Comune di Foligno controinteressato non si sono costituiti in giudizio;
- tutti i Comuni ricorrenti, con note depositate agli atti, hanno rappresentato il proprio motivato sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente concorde richiesta di dichiarazione dell'improcedibilità del gravame;

Considerato che, conformemente alle istanze provenienti dalle Amministrazioni ricorrenti, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso

per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett
c) cod. proc. amm.

Nulla per le spese, non essendosi costituite le parti evocate in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre
2012 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario

Paolo Amovilli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)